



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI ON LINE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N. 8 DEL 26 MAGGIO 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I.C. "G. GIUSTI"-CAMPO NELL'ELBA
Prot. 0004243 del 29/05/2020
(Uscita)

Responsabile del procedimento Cristina PINOTTI
e-mail: cristina.pinotti@istruzione.it
tel. n.: + 39 0565 - 976063

Piazza Vittime Piroscrafo Sgarallino, 1 – 57034 Campo nell'Elba (LI)
tel. 0565976063 - fax 0565978826 e-mail: liic803009@istruzione.it
posta elettronica certificata liic803009@pec.istruzione.it
C.I.: 82001970498 – CODICE UFFICIO UNIVOCO: UFJ9DM – www.comprendivogiusti.it

Referente: Salvatore CASILLO
e-mail: liic803009@istruzione.it

pag. 1 a 7



PREMESSA

Il **Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82**, Codice dell'Amministrazione Digitale, prevede l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per organizzare l'attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell'amministrazione.

In particolare, la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali in via telematica discende dall'interpretazione dei seguenti articoli:

- art. 4, comma 1: "la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione";
- art. 12, comma 1: "le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione";
- art. 12, comma 2: "le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni".

Il **Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18**, "Cura Italia" all'art. 73 titolato "Semplificazioni in materia di organi collegiali" stabilisce che *"le sedute degli organi collegiali degli Enti Pubblici possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni"*.

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni degli organi collegiali per le quali è prevista la possibilità che:
 - a. uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. In questo caso, si prevede che la manifestazione di voto avvenga o possa avvenire in modalità palese tramite alzata di mano in videoconferenza;
 - b. la manifestazione del voto avvenga o possa avvenire attraverso l'uso e lo scambio della posta elettronica ordinaria agli atti della Scuola o certificata;
 - c. la manifestazione di voto avvenga o possa avvenire attraverso la compilazione di moduli telematici inviati contestualmente alla seduta.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Giuseppe Giusti"



2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonia oppure via internet o satellite).
3. Soltanto in via eccezionale e per motivazioni eccezionali può essere permessa la partecipazione ad una seduta programmata in presenza in Istituto ad una o più persone, previa richiesta al Dirigente, in modalità telematica.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Classe / Interclasse / Intersezione e delle Commissioni di Coordinamento e dei Dipartimenti Disciplinari dell'I.C. "G. Giusti".
2. Ciascun Organo Collegiale può individuare con apposita delibera le materie ovvero le sedute per le quali è consentita la riunione in modalità telematica con le possibilità di cui all'art. 1 comma 1 lett. a);
3. Ciascun Organo Collegiale può altresì individuare con apposita delibera le materie ovvero le sedute per le quali è consentito che la manifestazione del voto possa avvenire attraverso le modalità di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) e/o c);
4. Ciascun Organo Collegiale può altresì individuare con apposita delibera le materie ovvero le sedute per le quali è escluso il ricorso alla modalità telematica;
5. Per le sue sedute pubbliche effettuate in modalità esclusivamente telematica, il Consiglio di Istituto prevede modalità di accesso al pubblico attraverso la messa a disposizione di link di invito alla audio/videoconferenza, i quali devono essere indicati nella convocazione della seduta e resi visibili all'albo online.

ART. 3

REQUISITI TECNICI MINIMI

1. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza e videoconferenza, posta elettronica ordinaria agli atti della Scuola o certificata, sistemi di messaggistica annessi ai mezzi di videoconferenza, moduli telematici.
2. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo Collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma, 1 lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la segretezza della seduta quando è necessaria;
 - l'identificazione certa degli intervenuti;
 - la reciproca biunivoca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Giuseppe Giusti"



3. La manifestazione di voto secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) deve essere preceduta da:
 - una adeguata ed esaustiva discussione tra i membri dell'Organo riunito;
 - lo scambio eventuale di documenti predisposti in bozza dalle commissioni tra tutti gli aventi diritto al voto;
 - la visione da parte di tutti i membri dei documenti oggetto di votazione;
 - l'eventuale manifestazione del diritto di ogni membro di avanzare mozioni rispetto agli argomenti affrontati.
4. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica (ordinaria agli atti della Scuola o certificata) e/o di sistemi informatici di condivisione di file (ad es. cloud).
5. Al fine di rilevare l'identificazione degli intervenuti si utilizzano sistemi che prevedano l'uso di credenziali personali o di codici di accesso riservati notificati direttamente agli interessati.
6. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni del presente articolo, purché non pubblico né aperto al pubblico. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 4

CONVOCAZIONE

1. La convocazione delle sedute degli Organi Collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo con almeno tre giorni d'anticipo rispetto alla data fissata dell'adunanza, assicurando le procedure di avvenuta lettura della convocazione.
2. Nella convocazione di cui al comma 1, il Presidente può fissare un termine entro il quale deve pervenire da parte dei componenti eventuale richiesta di partecipare alla seduta in modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a).
3. La richiesta di cui al comma precedente, adeguatamente motivata, deve recare l'indicazione dello strumento telematico che il richiedente intende utilizzare e del luogo da cui intende collegarsi.
4. L'accoglimento della richiesta è subordinato al consenso del Presidente dell'Organo, nel rispetto di quanto previsto con le delibere di cui all'art. 2 commi 2 e 3. 5.
5. Il Presidente dell'Organo può procedere alla convocazione di riunioni in modalità esclusivamente telematica con le modalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), b) o c). Durante i periodi emergenziali, le sedute di tutti gli Organi Collegiali saranno previste solo in modalità telematica.
6. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 5

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Giuseppe Giusti"



3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.

ART. 6

PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE

1. Nel caso in cui, nell'ora prevista, per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno.
2. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, il Presidente può stabilire l'organizzazione delle operazioni di voto tramite posta elettronica, sulla base di un format preimpostato, purché le stesse si svolgano entro l'arco temporale previsto nella convocazione della seduta.

ART. 7

ESPRESSIONE DI VOTO

1. La manifestazione del voto, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), deve avvenire in modo palese verbalmente o in alternativa, nelle modalità sincrone via chat o in alternativa (vedi art 6 punto 2) via posta elettronica.
2. La manifestazione del voto, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), deve avvenire con le modalità e nei tempi previsti dalla convocazione.
3. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
4. In caso di mancata giustificazione della non avvenuta espressione di voto, il componente è considerato assente ingiustificato alla seduta telematica.

ART. 8

VERBALE DI SEDUTA

1. Oltre a quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, in caso di riunione telematica, nel verbale devono essere riportati:
 - l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - la modalità di scambio degli atti oggetto di discussione;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Giuseppe Giusti"



- la dichiarazione della sussistenza del numero legale per l'avvio della discussione degli argomenti all'ordine del giorno;
 - le modalità di collegamento a distanza dei singoli componenti;
 - le modalità di espressione di voto;
 - gli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione;
 - al verbale si allega il report di G-Suite.
2. Contestualmente al verbale, verrà inviato ai componenti dell'Organo il report relativo alla avvenuta votazione.
 3. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l'organo per l'esplicita approvazione.

ART. 9

ESCLUSIONI

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali gli stessi non abbiano deciso di riservarsi la discussione collegiale in presenza.
2. Non sono ammesse le riunioni telematiche delle commissioni per gare di appalto di lavori e acquisizioni di beni e servizi che non possano svolgersi interamente su piattaforme telematiche.
3. Non sono ammesse riunioni telematiche per le quali è prevista una votazione a scrutinio segreto.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giuseppe Giusti"



ART. 10

DURATA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento mantiene la sua validità a supporto di eventuali altri periodi di sospensione delle attività in presenza dovuti anche ad altre cause.

ART. 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento di Istituto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione.

Il Dirigente Scolastico reggente